

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2

Le sanzioni, debitamente motivate, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della "riparazione del danno". Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.

Art. 3

Nei periodi di eventuale allontanamento deve essere previsto, per quanto è possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

CAPO 2 – LE SANZIONI

Art. 4 Le sanzioni

Natura delle mancanze	Organo competente a infliggere la sanzione	Sanzioni disciplinari	Sanzione alternativa
• Mancanze ai normali doveri scolastici • negligenza occasionale • disturbo occasionale alle lezioni	Docente di classe con discrezionalità di scelta tra le sanzioni di cui ai punti a), b), c), d), in base alle diverse situazioni e mancanze	a) ammonizione privata in classe con nota sul diario personale e di classe. b) allontanamento dalla lezione, munito dell'occorrente per svolgere esercizi. c) sospensione svolgimento intervalli con i compagni fino ad un massimo di tre giorni. d) svolgimento di compiti domestici supplementari	
• negligenza abituale • assenze ingiustificate • reiterato disturbo alle lezioni • comportamento scorretto nei confronti dei compagni • mancato rispetto o uso improprio degli arredi o delle attrezzature	Dirigente scolastico con discrezionalità di scelta tra le sanzioni di cui ai punti e), f), g), h) in base alle diverse situazioni e mancanze	e) ammonizione scritta con comunicazione formale alla famiglia. f) esclusione dalla partecipazione ai Giochi della gioventù. g) esclusione dalla partecipazione allo svolgimento di attività esterne, visite di istruzione comprese, con inserimento in altri gruppi classe. h) riparazione materiale del danno agli arredi e alle attrezzature	
Gravi fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni tali da risultare lesivi del diritto allo studio degli altri alunni: • violenza fisica e morale ai compagni • offesa al personale della scuola • offesa alla morale e alle convinzioni religiose personali • danneggiamento doloso a strutture, arredamento e materiale didattico dell'Istituto • uso di sigarette o altre sostanze dannose alla propria o altrui salute	Consiglio di Classe	i) sospensione da 1 a 15 giorni	• Svolgimento di prove scritte di verifica in tutte le materie previste in orario fino ad un massimo di 3 giorni • Altre sanzioni alternative proposte dalla famiglia, volte alla riparazione del danno o comunque a favore della comunità scolastica e che abbia comunque valenza educativa • Nell'attesa che la sospensione diventi esecutiva, il Consiglio di classe può proporre sanzioni di grado inferiore
• Reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana. • Reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato il procedimento penale. • Concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.	Consiglio di Istituto	l) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato. m) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.	• la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica. • Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

CAPO 3 – ORGANI DI GARANZIA

Art. 5 Organo di Garanzia di istituto

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia di istituto, che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da due rappresentanti dei genitori membri effettivi e due rappresentanti dei genitori membri supplenti, eletti dalla componente genitore del Consiglio d'istituto. I membri supplenti subentrano in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato).

L'Organo di Garanzia delibera con la maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta.

L'Organo di Garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 6 Organo di Garanzia regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*" di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249 e s.m.i., anche contenute nel presente regolamento d'istituto, è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, nella qualità di presidente dell'Organo di Garanzia regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo all'Organo di Garanzia regionale è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.